



*Copia*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 5 del 24-04-2021**

**Oggetto: AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETT. C DELLA LEGGE N. 448/1998 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BENEFICI FISCALI PER IL CONSUMO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED IL GPL - INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE - CONFERMA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

<b>Mari Mirko</b>	<b>P</b>	<b>SERI LAURA</b>	<b>P</b>
<b>CONTRATTI LAURA</b>	<b>P</b>	<b>CUPELLI GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>MIGLIORELLI LARA</b>	<b>P</b>	<b>GRILLI EMANUELE</b>	<b>P</b>
<b>CONTRATTI ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>MAGI MATTEO</b>	<b>A</b>
<b>RILLI RICCARDO</b>	<b>P</b>	<b>CONTIGIANI IGINO</b>	<b>P</b>
<b>SERI ROSITA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LAURA SERI

EMANUELE GRILLI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

VISTO l'art. 8, comma 10 lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita deliberazione consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTO altresì il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione 23.11.2000 n. 354, il quale all'art. 4, comma 2, precisa che "ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 27, comma 3 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per "frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;

VISTO il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della L. 23 dicembre 1998, n.° 448";

RICHIAMATA la circolare emanata dall'Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 41017 in data 12.04.2010, che specifica il concetto di " ...porzioni edificate non metanizzate, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse" così come definito dall'art.4 del D.L.268/2000 e successiva conversione in L.354/2000, escludendo quindi dal beneficio il centro abitato ove ha sede la casa comunale;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Dogane con comunicazione in data 18/03/2011 prot. N.32251/R.U. ha confermato che la legge 13/12/2010 n.220 (nonché il D.L.29/12/2010 n.225 convertito in legge 26/02/2011 n.10) nulla ha previsto in merito all'agevolazione contemplata anche per le "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale (di cui art.13 - comma 2 della L.448/2001);

RITENUTO pertanto, sulla base delle vigenti disposizioni normative di dover individuare le zone comunali per le quali si applica il beneficio fiscale suddetto, nel modo seguente:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella nuova planimetria allegata;
- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011, con la quale venivano individuate, su cartografia, le frazioni non metanizzate unitamente ai criteri utilizzati per la determinazione delle stesse, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibili da riscaldamento;

RAVVISATO che negli anni a seguire non sono state eseguite nuove opere di urbanizzazione sul territorio comunale che abbiano determinato variazioni rispetto all'individuazione delle zone comunali per le quali si applica il beneficio fiscale "*de quo*";

ATTESO, quindi che, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in narrativa, si intende riapprovare la cartografia fornita dall'U.T.C., nella quale sono individuate le zone del territorio comunale metanizzate;

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE**

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2021, come individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011, le zone comunali non metanizzate, ai fini dell'applicazione delle misure del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibili da riscaldamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448, dando atto che il Comune di Colmurano, ricade interamente nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993, ed è escluso dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 "*individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona "E" di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*", come da cartografia allegata, fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, analiticamente descritte come di seguito specificato:
  - *C.da Monteloreto,*
  - *C.da Fiastra (ad esclusione della zona prospiciente la S.S.78),*
  - *C.da Piano,*
  - *C.da Cete,*
  - *C.da Milano,*
  - *C.da Fonte Allungo,*
  - *C.da Peschiera,*
  - *C.da Castelrotto,*
  - *C.da Monti,*
  - *C.da Coste,*
  - *C.da Cotaiani;*
3. di dare atto che il criterio utilizzato per l'individuazione delle frazioni metanizzate è quello di ritenere servibili dalla rete esistente, come da planimetria allegata, gli edifici posti ad una distanza non superiore a mt. 50 (metri 50) dalla mezzzeria stradale al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato;
4. di precisare che:

- le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;
- per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
- l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;

5. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti conseguenti;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

### **DELIBERA**

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2021, come individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011, le zone comunali non metanizzate, ai fini dell'applicazione delle misure del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibili da riscaldamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448, dando atto che il Comune di Colmurano ricade interamente nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993, ed è escluso

dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 “*individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona “E” di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*”, come da cartografia allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, analiticamente descritte come di seguito specificato:

- *C.da Monteloreto,*
- *C.da Fiastra (ad esclusione della zona prospiciente la S.S.78),*
- *C.da Piano,*
- *C.da Cete,*
- *C.da Milano,*
- *C.da Fonte Allungo,*
- *C.da Peschiera,*
- *C.da Castelrotto,*
- *C.da Monti,*
- *C.da Coste,*
- *C.da Cotaiani;*

3. di dare atto che il criterio utilizzato per l'individuazione delle frazioni metanizzate è quello di ritenere servibili dalla rete esistente, come da planimetria allegata, gli edifici posti ad una distanza non superiore a mt. 50 (metri 50) dalla mezzeria stradale al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato;
4. di precisare che:
  - le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle **non prospicienti** le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;
  - per le porzioni edificate del territorio comunale ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e non metanizzate, **non si applica** il suddetto beneficio fiscale;
  - l'eventuale estensione della rete metanizzata **fa decadere l'applicazione del beneficio** dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;
5. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti conseguenti;

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
(*SAVERIO VERDICCHIO*)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to Mirko Mari*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to GIULIANA SERAFINI*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 05-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO  
*F.to GUGLIELMI ROMINA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021 ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO  
*F.to GUGLIELMI ROMINA*